

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, TOLLOY, VERGANI e DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1961

Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dal servizio permanente effettivo.

ONOREVOLI SENATORI. — È molto spesso accaduto ed accade tuttora ad ufficiali che avendo partecipato alla prima, alla seconda guerra mondiale ed alla lotta partigiana, siano stati o sono raggiunti da limiti di età e quindi collocati nella riserva o nell'ausiliaria. Minorati fisicamente da ferite o da fatiche di guerra essi sono sottoposti ad accertamenti sanitari per stabilire il diritto o meno alla pensione di guerra. Come è a vostra conoscenza le Commissioni mediche per le pensioni di guerra, in caso di riconoscimento di invalidità non concedono inabilità permanenti ma riesaminano per tre ed anche quattro volte, quasi allo scadere di ogni biennio, lo stato dell'invalidità e solo dopo sei o otto anni viene concessa la pensione a vita. Con la pensione a vita, e previo collocamento in congedo assoluto, l'ufficiale dovrebbe essere iscritto nel ruolo d'onore, ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali del 10 aprile 1954, n. 113. Ma in realtà non è così. L'ufficiale invalido, dopo aver atteso sei o otto anni per ottenere la pensione vitalizia, per poter essere iscritto nel ruolo d'onore, deve preventivamente chiedere il collocamento in congedo assoluto e sottoporsi ad una nuo-

va visita medica, non considerando il Ministro della difesa valida la sua assegnazione ad una categoria di pensione vitalizia. Finalmente, ottenuto con altro trascorrere di tempo tale riconoscimento, l'ufficiale può chiedere ed ottenere il trasferimento nel ruolo d'onore ove però viene a perdere tutta l'anzianità del suo grado e ad assumere quella derivata dalla deliberazione medica di collocamento in congedo assoluto.

Tutto ciò in base all'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, del quale si propone la modifica, che stabilisce: « gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo, conseguire avanzamento di grado superiore a quello col quale furono collocati nel ruolo medesimo. I predetti cinque anni sono ridotti ad uno nel caso di richiamo in servizio ».

Da quanto esposto si rileva che la iscrizione al ruolo d'onore, che come solennemente fu affermato doveva rappresentare « un atto di omaggio verso una categoria che merita riconoscenza » si tramuti in un vero e proprio danno morale. Alla elimina-

zione del quale si ispira il presente disegno di legge, che intende modificare l'articolo 120 della legge 1137 del 12 novembre 1955 stabilendo che gli ufficiali, che transitano nel ruolo, aventi almeno cinque anni di anzianità di grado, possono conseguire avanzamento al grado superiore dopo un anno di permanenza nel ruolo d'onore.

Tale modifica non porta alcun aggravio all'erario dello Stato poichè il trattamento di quiescenza resta quello spettante al grado col quale l'ufficiale ha lasciato il servizio permanente effettivo e non danneggia alcuno perchè non si tratta di un acceleramento di promozioni rispetto al pari grado di ruolo di provenienza.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, viene così modificato:

« Gli ufficiali del ruolo d'onore con cinque anni di anzianità di grado possono conseguire avanzamento al grado superiore dopo almeno un anno di permanenza nel ruolo d'onore. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo ».